



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 30-04-2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024 - APPROVAZIONE (CODICE DUP 5.1.1)

In continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Assente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

In continuazione di seduta alle ore 21.29 il Presidente riapre i lavori dopo la pausa constatando la presenza di tutti i consiglieri presenti al primo appello

Punto 4 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 22.04.2024 invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri: Gori, Leporati

Interviene in replica l'assessore Scarnato

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Dichiarante: Michelozzi (Riformisti per Romiti) – esito: favorevole

Dichiarante: Nigi (Lega Salvini Premier) – esito: contrario

Dichiarante: Giacomelli (Partito democratico) – esito: favorevole

Dichiarante: Canigiani - (Gruppo Fratelli d'Italia) – esito: contrario

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli: 11 (Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Guidotti, Michelozzi).

Voti astenuti: 0

Voti non favorevoli: 5 (Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso in via alternativa:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

LUIGI GUERRERA

Premesso che:

- lâ€™art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- lâ€™art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto:
 - al comma 639, lâ€™istituzione dal 1° gennaio 2014, della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dellâ€™Imposta Unica Comunale (IUC);
 - al comma 654, che in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui allâ€™articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - al comma 683, lâ€™approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per lâ€™approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per lâ€™anno medesimo;
 - al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dallâ€™art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- lâ€™art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- lâ€™art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, lâ€™Imposta Unica comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto che, ai sensi dellâ€™art. 3, comma 5-quinquies del Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a decorrere dallâ€™anno 2022, i comuni, in deroga allâ€™articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che lâ€™art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito allâ€™Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel prosieguo â€œARERAâ€), tra lâ€™altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio â€œchi inquina pagaâ€;

Viste e richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. con cui sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 â€œApprovazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025â€;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 â€œApprovazione degli schemi

tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Ente Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 «Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»;
- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 «Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani»;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 «Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Ente Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF»;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata nell'odierna seduta consiliare di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) di aggiornamento per il biennio 2024-2025, redatto dal Gestore conformemente alle regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, così come approvato dall'Ente Autorità di ambito ATO Toscana Centro in data 11/04/2024;

Considerato che:

- il costo complessivo a carico del Comune di Quarrata per il servizio integrato dei rifiuti urbani risultante dal PEF aggiornato per il periodo 2024/2025, con riferimento all'annualità 2024, ammonta ad €, 6.064.400;
- dal totale dei costi previsti, ai fini del calcolo delle tariffe devono essere detratti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020, il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ex art. 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione (extra gettito) e le entrate da procedure sanzionatorie, complessivamente pari ad €, 120.938;

Preso atto che il costo del PEF per l'annualità 2024, che deve essere coperto con le entrate tariffarie da TARI, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è pari ad €, 5.943.462 di cui: per €, 3.545.55, di cui alle componenti di costo variabile - TV - (pari al 59,65 % del totale); per €, 2.397.903 di cui alle componenti di costo fisso - TF - (pari al 40,35 % del totale) - **Allegato 1**;

Considerato, con riferimento alla struttura tariffaria dei rifiuti, che:

- il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate tariffarie TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze;
- le tariffe della TARI sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio secondo il principio di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013;
- per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza sul territorio comunale di Quarrata una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, si ritiene opportuno tenere conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestiche e non domestiche; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. n. 158 del 1999;
- nella determinazione delle tariffe deve essere inoltre garantito il rispetto del principio di cui al

combinato disposto dall'articolo 7, comma 1 del d.P.R. 158/1999 e del comma 658 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile per le utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

Preso atto:

- della struttura binomia della tariffa sui rifiuti (quota fissa - TF -, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile - TV -, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) e della suddivisione in due macro-categorie tariffarie (utenze domestiche - UD - ed utenze non domestiche - UND -), per cui, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, occorre procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto delle riduzioni previste dal regolamento comunale;

Dato atto che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprensiva per le utenze domestiche e non domestiche, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macrocategorie di utenze;

Ritenuto, per quanto concerne i coefficienti K (Ka, Kb, Kc e Kd) di cui al d.P.R. 158/99, non risultando intervenuti elementi, fatti e modifiche del servizio tali da incidere sui valori applicati per l'anno precedente, di adottare e confermare per l'anno 2024 i coefficienti K relativi alle singole categorie di utenza già applicati per l'annualità 2023, come da tabelle di cui agli allegati 2 e 3 del presente provvedimento, di cui che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto, inoltre, in assenza di modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti urbani e di un sistema di pesatura puntuale dei conferimenti, di confermare la percentuale di ripartizione del carico tariffario fra Utenze Domestiche (UD) e Non Domestiche (UND) adottata per il 2023, rispettivamente, del 62% e del 38%;

Preso atto:

- della simulazione del gettito potenziale determinabile con le tariffe TARI per l'anno 2024 in approvazione, effettuata con i software in dotazione al Gestore del servizio ALIA Servizio Ambientali S.p.a. agli atti dell'Ufficio Programmazione e controllo;
- che la simulazione tariffaria è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dalla banca dati del Gestore al 1° gennaio 2024;
- che il gettito previsto è stato calcolato applicando le tariffe alle superfici tassabili e agli elementi rilevanti per il calcolo di ciascuna categoria di utenza a tale data;
- che nella determinazione del gettito è stato tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste per legge e dal vigente Regolamento TARI fra cui quella a favore delle utenze domestiche (UD) che praticano la raccolta differenziata, anche mediante conferimenti diretti presso i centri di raccolta;

Visto lo schema delle tariffe TARI per l'anno 2024, distinte per Utenze Domestiche e Non Domestiche, elaborato sulla base dei dati del PEF 2024-2025 aggiornato, come da Allegati 4 e 5 alla presente deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ricordato che, in materia di TARI, l'articolo 1, comma 666 della legge n. 147 del 2013 ha confermato l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che sulle tariffe cos'è determinata sarà applicato il tributo provinciale di cui sopra nella misura del 5% stabilita con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020, fatta salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Considerato che:

- l'art. 57-bis, comma 2 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del D.L. 124/2019 ha introdotto la seguente disposizione a carico di ARERA: *«Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge»*;
- il d.P.C.M. previsto ad oggi non è stato ancora adottato per cui ARERA non ha definito le modalità attuative dell'agevolazione sociale per il settore dei rifiuti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 03/07/2023 con cui sono stati stabiliti i criteri per la concessione dell'agevolazione sociale TARI per l'anno 2023: *«persona fisica che, alla data del 1° gennaio 2023, risulti intestataria di una utenza domestica ai fini TARI situata nel Comune di Quarrata che si trovi nelle seguenti condizioni: 1. inesistenza di morosità per le annualità pregresse; 2. appartenere, alternativamente, ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure, ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, oppure ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza: riduzione del 100% della quota variabile della tariffa; 3. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro: riduzione del 50% della quota variabile della tariffa»*;

Considerato che:

- i valori della soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per il settore idrico, elettrico ed energetico delle famiglie economicamente svantaggiate sono stati aggiornati da ARERA con Deliberazione 13/2023/R/com del 24 gennaio 2023 e con Deliberazione n. 622/2023/R/COM del 28 dicembre 2023 di *«Revisione delle modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modifiche alla Deliberazione 63/2021/R/COM»*;
- l'articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, prevede che dal 1° gennaio 2024 sia abrogato il comma 7, dell'articolo 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che estendeva ai beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) ovvero della pensione di cittadinanza (Pdc) le agevolazioni tariffarie per le forniture elettriche, gas e idriche;

Visto l'art. 51 del Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta Unica Comunale con riferimento alla componente TARI (*Agevolazioni e riduzioni*);

Ritenuto, nelle more dell'adozione del provvedimento di ARERA di individuazione dei criteri per l'erogazione del bonus sociale per il settore dei rifiuti, di demandare alla Giunta Comunale di stabilire con specifico provvedimento, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, i nuovi criteri per la concessione dell'agevolazione TARI 2024 in tempo utile per l'emissione del saldo, tenendo conto degli aggiornamenti dei bonus sociali per i settori elettrico, idrico ed energetico previsti da ARERA per l'anno 2024 per le famiglie con disagio economico;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»*), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:

- il comma 15, in base al quale *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»*;
- il comma 15-ter in base al quale *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'«*

addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'â€™imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune Ã" tenuto a effettuare lâ€™invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [..]â€™;

Considerato, inoltre, che la Deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 â€œ Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbaniâ€™ ha stabilito che dall'â€™anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- â‚¬ 0,10 euro/utenza per la componente UR1_a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- â‚¬ 1,50 euro/utenza per la componente UR2_a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato, inoltre, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dell'â€™Ambiente (TUA)) ed in particolare:

- lâ€™art. 183 con la definizione di â€œrifiuti urbaniâ€™ uniformandola a quella comunitaria, eliminando i cosiddetti rifiuti assimilati;
- lâ€™art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'â€™elenco dei rifiuti speciali;lâ€™abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'â€™art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare lâ€™assimilazione per qualitÃ e quantitÃ dei rifiuti speciali;
- lâ€™art. 238, comma 10 con lâ€™esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantitÃ dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attivitÃ classificate come â€œAttivitÃ industriali con capannoni di produzioneâ€™,non essendo incluse nell'â€™allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale (Elenco delle attivitÃ che producono rifiuti urbani), non sono assoggettate a tariffa, fatta eccezione per i soggetti che conferiscono al servizio pubblico con riferimento alle aree non direttamente adibite alla produzione e a magazzini non funzionalmente collegati alla produzione stessa;

Valutata, pertanto, la necessitÃ di mantenere, anche per lâ€™anno 2024, la tariffa per la categoria delle utenze non domestiche â€œ20. AttivitÃ industriali con capannoni di produzioneâ€™, al fine di consentire lâ€™applicazione della tariffa TARI per le fattispecie sopra descritte;

Preso atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con lâ€™applicazione delle tariffe previste per lâ€™anno 2024 rispetta il limite di crescita tariffario di cui all'â€™art. 4 dell'â€™allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, cosÃ come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif:

- tasso di inflazione programmata: 2,7%;
- coefficiente recupero della produttivitÃ : 0,13%;
- coefficiente QL_a: 0,81%;
- coefficiente Pg_a: 0,0%;
- coefficiente C₁₁₆: 0,0%;
- coefficiente CRI_a: 4,72%;

Crescita delle entrate tariffarie prevista 2024/2023 (ρ): 8,09%;

[Limite massimo di variazione annuale: 9,6%];

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale,

comprensivo della componente della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014, come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2023;

Tenuto conto, secondo il disposto dell'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, che *«fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...»*;

Richiamata la propria Deliberazione n. 5 dell'11/03/2024 con cui sono state individuate quali scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2024: il 31 maggio e il 30 settembre 2024, quali rate di acconto calcolate sulle tariffe 2023; il 20 dicembre 2024, quale scadenza del saldo calcolata sulla base delle tariffe previste per il 2024; il 20 febbraio 2025 quale scadenza straordinaria per il conguaglio dell'annualità 2024;

Considerato che il Comune di Quarrata ha approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2024-2026 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2023 per cui, in occasione della prima seduta utile con apposita variazione di bilancio, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione si renderà necessario adeguare l'accertamento dell'entrata TARI (capitolo 103/E, annualità 2024) al totale delle entrate tariffarie TARI previste dal PEF dell'annualità 2024;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 42 che disciplina le competenze del Consiglio comunale, fra cui le materie di cui alla lettera f) *«istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi»*;

Dato atto che sulla presente proposta di delibera saranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., e il parere del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, lett. b) del T.U.E.L.;

Ritenuto, infine, di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L., per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge affinché ne sia prevista l'efficacia a far data dal 1° gennaio 2024;

PROPONE

- a. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di prendere atto che il costo del Piano economico finanziario per l'annualità 2024, che deve essere coperto con l'entrata tariffaria TARI, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è pari ad € 5.943.462 di cui: per € 3.545.55, di cui alle componenti di costo variabile - TV - (pari al 59,65 % del totale); per € 2.397.903 di cui alle componenti di costo fisso - TF - (pari al 40,35 % del totale) - **Allegato 1**;
- c. di approvare i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo TARI per l'anno 2024 per le Utenze Domestiche (UD), nella misura indicata di cui all'**Allegato 2**;
- d. di approvare i coefficienti Kc e Kd, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo TARI per l'anno 2024 per le Utenze Non Domestiche (UND), nella misura indicata di cui all'**Allegato 3**;
- e. di confermare per l'anno 2024 la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) fra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche adottata per l'anno 2023, rispettivamente del 62% e del 38%;
- f. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, per ogni categoria di Utente Domestica e Utente Non Domestica indicata in dettaglio nei prospetti di cui agli **Allegati 4 e 5**;
- g. di dare atto che gli **Allegati 1, 2, 3, 4 e 5** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- h. di dare atto che le tariffe TARI cos  approvate avranno efficacia dal 1  gennaio 2024 e saranno utilizzate dal gestore del servizio ALIA Servizi Ambientali S.p.A. per il calcolo del conguaglio TARI in occasione del saldo annuale;
- i. di dare atto che il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), di spettanza della Provincia di Pistoia,   pari al 5%;
- j. di dare atto che lâ€™importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro 5.943.462 deve trovare giusta allocazione nel Bilancio di previsione 2024-2026, annualit  2024, al capitolo di entrata 103/E, per cui si render  necessario apportare, nella prima seduta utile, la variazione di bilancio dell entrata TARI;
- k. di dare atto che dall anno 2024 saranno applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
-  , 0,10 euro/utenza per la componente UR1  per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 -  , 1,50 euro/utenza per la componente UR2  per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- l. di demandare alla Giunta Comunale di stabilire con specifico provvedimento, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, i nuovi criteri per la concessione dell agevolazione TARI 2024 in tempo utile per lâ€™emissione del saldo, tenendo conto degli aggiornamenti dei bonus sociali per i settori elettrico, idrico ed energetico previsti da ARERA per lâ€™anno 2024 per le famiglie con disagio economico;
- m. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione ai sensi dell art. 13, commi 15 e 15-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- n. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione specifica del sito internet istituzionale dell Ente affinch  sia data ampia conoscibilit  alla cittadinanza, nonch  di trasmetterla ad ALIA Servizi Ambientali S.p.a. (in qualit  di Gestore del servizio), per la predisposizione degli atti conseguenti;
- o. di conferire, inoltre, ai sensi dell articolo 134, comma 4 del T.U.E.L., lâ€™immediata eseguibilit  al presente provvedimento per consentire lâ€™approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge.